



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/03/2023 (punto N 13)

Delibera

N 308

del 27/03/2023

Proponente

STEFANIA SACCARDI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Roberto SCALACCI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

DPGR 36/R/2022. Quote di iscrizioni agli Ambiti Territoriali Caccia (ATC) della Regione Toscana e indicazioni per l'applicazione delle disposizioni relative all'accesso agli ATC

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

Assenti

Simone BEZZINI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36/R del 3 novembre 2022 “Regolamento di attuazione della l.r. n. 3 del 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), efficace dal 01.02.2023;

Visto in particolare l’art. 6, commi 1 e 2 del DPGR 36/R/2022 che prevedono che:

- i comitati di gestione degli ATC, nel rispetto degli importi minimi e massimi stabiliti con delibera della Giunta regionale, determinano le quote di iscrizione agli ATC dei cacciatori con residenza anagrafica in Toscana e dei cacciatori provenienti da altre regioni per le seguenti tipologie:

- a) iscrizione come residenza venatoria per tutte le forme di caccia;
- b) iscrizione come residenza venatoria per i cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso di cui all’articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994;
- c) iscrizione come residenza venatoria per i cacciatori che hanno optato per la caccia agli ungulati di cui all’articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994;
- d) iscrizione come ulteriore ATC;

- fatto salvo quanto previsto all’articolo 7, comma 1, la quota di iscrizione come ulteriore ATC è ridotta del 50 per cento rispetto alla quota di residenza venatoria. Per i cacciatori con residenza anagrafica in Toscana e residenza venatoria in altra regione, la quota di iscrizione al primo ATC scelto in Toscana come ulteriore ATC è equivalente a quella di cui al comma 1, lettera a). Per gli stessi cacciatori la quota per altri ulteriori ATC è uguale a quella di cui al comma 1, lettera d);

Ritenuto opportuno confermare che la quota di iscrizione agli Ambiti Territoriale di Caccia (ATC) debba essere determinata dai comitati di gestione tra un importo minimo di euro 50,00 e un importo massimo di euro 150,00;

Preso atto che ai sensi del DPGR 36/R/2022 ai cacciatori provenienti da altre regioni è consentito di svolgere l’attività venatoria attraverso l’iscrizione ad ATC della Regione Toscana, sia come “residenza venatoria” che come “ulteriore ATC” nel numero massimo consentito;

Considerato che gli ATC della Toscana sono 15 e ai sensi del DPGR 36/R/2022 non sono previsti limiti di iscrizioni agli ATC toscani;

Ritenuto necessario, in analogia a quanto previsto dall’art. 6 comma 2 del DPGR 36/R/2022 per i cacciatori con residenza anagrafica in Toscana e residenza venatoria in altre regioni, chiarire che la riduzione del 50% della quota di iscrizione agli “ulteriori ATC”, non si applica nel caso in cui il cacciatore residente anagraficamente in altre regioni richieda l’iscrizione al primo ATC scelto in Toscana;

Visto l'art. 11, comma 2 del DPGR 36/R/2022 che prevede che il costo del pacchetto di cinque giornate e le modalità di utilizzo delle stesse per esercitare la caccia vagante alla fauna selvatica migratoria e la caccia alla piccola fauna selvatica stanziale in ambiti diversi da quelli di residenza venatoria, sono stabiliti con delibera della Giunta regionale;

Ritenuto altresì opportuno stabilire in euro 15,00 il costo del primo pacchetto di cinque giornate di cui all'art. 11, comma 2 citato e di stabilire in euro 30,00 gli ulteriori pacchetti;

Ritenuto necessario, al fine di facilitare l'applicazione delle disposizioni relative alla mobilità dei cacciatori con residenza anagrafica e venatoria in Toscana e dei cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso e delle modalità di accesso all'attività venatoria, fornire dei chiarimenti di dettaglio;

Ritenuto di revocare la delibera della Giunta regionale n. 964 del 27 agosto 2018 "L.R.3/94. quote di iscrizione dei cacciatori, disciplina degli accessi e della mobilità agli ATC toscani".

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di stabilire che i comitati di gestione degli ATC dovranno definire le quote di iscrizione nel modo seguente:

- per cacciatori con residenza anagrafica in Toscana:

a) iscrizione come "residenza venatoria" per tutte le forme di caccia: tra un importo minimo di euro 50,00 e un importo massimo di euro 150,00;

b) iscrizione come "residenza venatoria" per i cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso di cui all'articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994: tra un importo minimo di euro 50,00 e un importo massimo di euro 150,00. Per i cacciatori con "residenza venatoria" ed anagrafica in Toscana la quota deve essere comunque pari al 50 % per cento della quota di iscrizione fissata dagli ATC di cui al punto a);

c) iscrizione come "residenza venatoria" per i cacciatori che hanno optato per la caccia agli ungulati di cui all'articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994: tra un importo minimo di euro 50,00 e un importo massimo di euro 150,00;

d) iscrizione come ulteriore ATC: tra un importo minimo di euro 50,00 e un importo massimo di euro 150,00. La quota di iscrizione come "ulteriore ATC" è ridotta del 50 per cento rispetto alla quota di "residenza venatoria". Per i cacciatori con residenza anagrafica in Toscana e "residenza venatoria" in altra regione, la quota di iscrizione al primo ATC scelto in Toscana come ulteriore ATC è comunque equivalente a quella di cui al punto a). Per gli stessi cacciatori la quota per altri "ulteriori ATC" è ridotta del 50 per cento rispetto alla quota di "residenza venatoria" di cui al punto a);

- per cacciatori con residenza anagrafica in altre regioni:

a) iscrizione come "residenza venatoria" per tutte le forme di caccia: tra un importo minimo di euro 50,00 e un importo massimo di euro 150,00;

b) iscrizione come "residenza venatoria" per i cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso di cui all'articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994: tra un importo minimo di euro 50,00 e un importo massimo di euro 150,00;

c) iscrizione come ulteriore ATC: tra un importo minimo di euro 50,00 e un importo massimo di euro 150,00. La quota di iscrizione come "ulteriore ATC" è ridotta del 50 per cento rispetto alla quota di "residenza venatoria". La quota di iscrizione al primo ATC scelto in Toscana come "ulteriore ATC" è comunque equivalente a quella di cui al punto a). La quota per altri "ulteriori ATC" è ridotta del 50 per cento rispetto alla quota di "residenza venatoria" di cui al punto a);

2. di stabilire che il costo del pacchetto di cinque giornate per esercitare la caccia vagante alla fauna selvatica migratoria e la caccia alla piccola fauna selvatica stanziale in ambiti diversi da quelli di residenza venatoria di cui all'art. 11, comma 2 del DPGR 36/R/2022 è di euro 15,00 per il primo pacchetto e di euro 30,00 per gli ulteriori pacchetti, e che le modalità di pagamento e di utilizzo delle giornate acquistate sono indicate nella pagina web: <https://www.regione.toscana.it/caccia>;

3. di precisare le modalità di accesso e di svolgimento dell'attività venatoria in Regione Toscana:

- i cacciatori con residenza anagrafica e residenza venatoria in Regione Toscana:

- hanno diritto ad iscriversi ad almeno un ATC denominato ATC di "residenza venatoria" e per esercitare l'attività venatoria è obbligatoria l'iscrizione ad almeno un ATC toscano, ad esclusione di chi pratica l'attività venatoria in via esclusiva all'interno di istituti faunistici privati (art. 7 comma 1 DPGR 36/R/2022). In Regione Toscana possono avere fino ad 15 ATC, uno come "residenza venatoria", i restanti come "ulteriori ATC";
- hanno diritto alla mobilità venatoria: dal 1° ottobre al termine della stagione venatoria possono esercitare la caccia al cinghiale in braccata come "ospite" e alla fauna selvatica migratoria da appostamento per venti giornate in ATC diversi da quelli a cui risultano iscritti (art. 11 comma 1 DPGR 36/R/2022);
- hanno diritto a svolgere la caccia vagante alla fauna selvatica migratoria e la caccia alla piccola fauna selvatica stanziale in ambiti diversi da quelli di residenza venatoria tramite l'iscrizione come "ulteriori ATC" o tramite l'acquisto di uno o più pacchetti di cinque giornate (art. 11 comma 2 DPGR 36/R/2022);
- se hanno optato per la caccia da appostamento fisso in via esclusiva di cui all'articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 possono esercitare tale attività in un ATC diverso da quello di residenza venatoria, senza necessità di provvedere ad ulteriori iscrizioni, a partire dal primo giorno utile di caccia (art. 12 comma 1 DPGR 36/R/2022). Possono inoltre svolgere dieci giornate di caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento temporaneo negli ATC toscani a partire dal 1° ottobre (art. 12 comma 3 DPGR 36/R/2022);

- i cacciatori con residenza anagrafica in Regione Toscana e residenza venatoria in altre regioni:

- in Regione Toscana possono iscriversi fino ad 15 ATC come "ulteriori ATC";

- i cacciatori con residenza anagrafica in altre regioni e residenza venatoria in Regione Toscana:

- in Regione Toscana possono avere fino ad 15 ATC, uno come residenza venatoria, i restanti come "ulteriori ATC";

- i cacciatori con residenza anagrafica e residenza venatoria in altre regioni:

- in Regione Toscana possono iscriversi fino ad 15 ATC come "ulteriori ATC".

Quanto sopra fatti salvi gli accordi di reciprocità con altre regioni, stabiliti con appositi successivi atti;

4. di revocare la Delibera della Giunta Regionale n. 964 del 27 agosto 2018 "L.R.3/94. quote di iscrizione dei cacciatori, disciplina degli accessi e della mobilità agli ATC toscani".

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
ROBERTO SCALACCI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI